

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04786 Pisa ed altri: Divieto di iscrizione del personale militare a partiti politici .....	22
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	24

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 6 ottobre 2005.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 6 ottobre 2005. — Presidenza del Presidente Luigi RAMPONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Francesco Bosi.*

#### La seduta comincia alle 15.

Luigi RAMPONI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### 5-04786 Pisa ed altri: Divieto di iscrizione del personale militare a partiti politici.

Il sottosegretario Francesco BOSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvana PISA (DS-U), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara comunque insoddisfatta della risposta. Infatti, il Governo, pur non negando in linea di principio il diritto dei militari di iscriversi ai partiti politici non ha assunto finora alcuna iniziativa per disconoscere quanto affermato dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

In proposito, ricorda che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 382 del 1978, furono emanati dal Governo diversi decreti-legge le cui norme aprivano dei varchi alla possibilità degli appartenenti alle Forze armate di iscriversi ai partiti politici. Inoltre, sottolinea che l'articolo 6 della predetta legge, nel prescrivere i divieti precedentemente richiamati dal Governo,

li riferisce esclusivamente al personale militare che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge, cioè al personale che sia impegnato nello svolgimento dell'attività di servizio; che si trovi in luoghi militari o comunque destinati al servizio; che indossi l'uniforme; che si qualifichi, in relazione ai

compiti di servizio, come militare o che si rivolga ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Luigi RAMPONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione: 5-04786 Pisa ed altri: Divieto di iscrizione del personale militare a partiti politici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ai militari la legge 11 luglio 1978, n. 382 recante « Norme di principio sulla disciplina militare », attribuisce i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce a tutti i cittadini. Tuttavia, per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate, la stessa legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.

Infatti, la disciplina del personale sottende alla indispensabile salvaguardia della compagine militare, struttura organizzativa dotata di intrinseci e peculiari valori, deputata a prioritari compiti istituzionali con la precipua finalità di garantire l'efficienza e l'imparzialità.

Ciò detto, con riferimento all'iscrizione del personale delle Forze Armate a partiti politici, l'articolo 6 della citata legge n. 382 del 1978 prevede espressamente che:

« le Forze Armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche »;

ai militari che si trovino nelle specifiche condizioni di cui all'articolo 5 di tale legge « è fatto divieto di partecipare

a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni ed organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative ».

Seppure non risulti esistere, allo stato, una disposizione di legge che dia espressa e diretta applicazione all'ipotesi di divieto di iscrizione ai partiti politici, di cui all'articolo 98 della Costituzione, nondimeno in perfetta linea con il valore espresso da tale indicazione dalla Carta Costituzionale, a tutela della imparzialità dei comportamenti dell'apparato militare, la precitata legge pone evidenti limitazioni inerenti la condizione di iscritto a partiti politici, come appare evidente sin dalla sua lettura.

Non pare, pertanto, dubitabile la piena coerenza di tali limitazioni con il valore consacrato dalla Carta Costituzionale.

In conclusione, l'azione dell'Amministrazione, lungi dal voler negare e/o limitare ai militari i diritti costituzionali, è sempre indirizzata a perseguire il prevalente interesse pubblico e a preservare i caratteri tipici e specifici della compagine militare.